

# ***Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali***

---

*DOTT. EMANUELE CAPATTI-VETERINARIO DIRIGENTE DELL'UOAV-DSP DELL'AUSL DI FERRARA*

Ferrara, 24 giugno 2015

# ***Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali***

---

*DOTT. EMANUELE CAPATTI-VETERINARIO DIRIGENTE DELL'UOAV-DSP DELL'AUSL DI FERRARA*

Ferrara, 24 giugno 2015

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

---

*Anagrafe delle imprese di acquacoltura*

***QUADRO NORMATIVO NAZIONALE***

- › ***DLgs 148/2008:*** *art. 5 anagrafe informatizzata,*  
*art. 6. condizioni per ottenimento autorizzazione*
- › ***D.M. 8/7/2010:*** *gestione dell'anagrafe*
- › ***D. M. 3/8/2011:*** *disposizioni per l'autorizzazione*

***.....e REGIONALE***

- › ***DGR 1601/2013:*** *applicazione regionale del DM 3/8/2011*

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

---

**TIPOLOGIA STRUTTURA**

- › ***Allevamento;***
- › ***Laghetto sportivo;***
- › ***Impianto per sosta temporanea:* strutture con finalità di commercio;**
- › ***Impianto per quarantena:* nel caso di impianti autorizzati specificamente;**
- › ***Impianto Sperimentale:* nel caso di impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente;**
- › ***Incubatoio:* trattasi di struttura a sé stante che effettua esclusiva attività di incubatoio**

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

*Registrazione o registrazione+autorizzazione?*

<b>TIPOLOGIA STRUTTURA</b>	<b>REGISTRAZIONE</b>	<b>AUTORIZZAZIONE</b>
<i>Allevamenti convenzionali</i>	X	X
Allevamenti con fornitura diretta di piccoli quantitativi	X	
Strutture per gli ornamentali	X	
Lagheti di pesca sportiva non direttamente connessi	X	
<i>Lagheti di pesca sportiva direttamente connessi</i>	X	X
<i>Impianto per sosta temporanea</i>	X	X
<i>Incubatoio</i>	X	X
<i>Impianto per quarantena</i>	X	X
<i>Impianto sperimentale</i>	X	X

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**Decreto Ministeriale 3 agosto 2011: disposizioni per l'autorizzazione**

---

*Allegato D*

**Imprese di acquacoltura: pesci crostacei molluschi**

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una planimetria in scala e corredata di legenda dell'azienda interessata vistata da tecnico del settore abilitato ed iscritto all'Albo. In particolare dovranno essere evidenziati i punti di carico e scarico dell'acqua;
- eventuali referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario;
- il programma di sorveglianza sanitaria;
- il registro;
- la procedura scritta circa la prassi igienica che si intende attuare.

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

---

**Come è stata applicata  
dalle regioni?**

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

REGIONE TOSCANA: Decreto n.3834 del 23/09/2013

«Indirizzi operativi per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 148/2008»

---

***L'Istanza di registrazione/autorizzazione deve essere conforme all'Allegato 1 e corredata della seguente documentazione:***

- *una relazione tecnica , in cui sono dettagliati i sistemi di approvvigionamento idrico e di scarico delle acque reflue;*
- *una planimetria dell'azienda in scala 1:100 nella quale, per ogni vasca, devono essere evidenziati il n.identificativo, i relativi punti di carico e scarico dell'acqua e le modalità delle eventuali connessioni dirette con il sistema idrico territoriale;*
- *gli eventuali referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario dell'allevamento;*
- *il registro di carico/scarico allevamento (conforme all'Allegato 3);*
- *il manuale di buona prassi igienica (conforme all'Allegato 5) ;*
- *la determinazione del livello di rischio dell'azienda (conforme all'Allegato 6);*
- *il programma di sorveglianza sanitaria basato sul rischio aziendale (conforme all'Allegato 7).*

*Per le aziende tenute alla sola registrazione in BDN, è sufficiente la presentazione dell'Allegato 1 corredata della sola planimetria*



## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**REGIONE TOSCANA: Decreto n.3834 del 23/09/2013**

«Indirizzi operativi per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 148/2008»

### **REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA**

*L'Azienda USL, verificata la corretta compilazione della domanda (Allegato 1) e la congruità di tutta la documentazione allegata, assegna un codice aziendale univoco costituito dal prefisso IT seguito da 8 caratteri (codice ISTAT del Comune, sigla della Provincia, numero progressivo dell'azienda di tre caratteri), comunica all'impresa il codice assegnato e provvede alla registrazione dell'azienda in BDN.*

*Nel caso di aziende già registrate viene confermato il codice aziendale preesistente.*

### **AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA**

*L'autorizzazione viene rilasciata dall'Azienda USL competente per territorio, previa verifica del rispetto dei seguenti requisiti:*

- a) l'adempimento agli obblighi di registrazione e tracciabilità (art. 9 D.Lgs. 148/2008);*
- b) l'attuazione delle misure di buona prassi in materia di igiene (art.10 D.Lgs. 148/2008);*
- c) l'applicazione del programma di sorveglianza sanitaria (art.11 – D.Lgs. 148/2008);*
- d) la messa in atto di procedure che consentano di dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti;*
- e) l'esecuzione del controllo da parte dell'Azienda USL.*

*Nella fase di autorizzazione, l'Azienda USL procede all'esame ed alla formale approvazione del manuale di buona prassi igienica (Allegato 5), della valutazione del livello di rischio aziendale (Allegato 6) e del programma di sorveglianza sanitaria (Allegato 7). L'Azienda USL, avvalendosi di tutte le verifiche ritenute opportune, rilascia l'autorizzazione, trasmette l'atto all'impresa interessata e provvede alla registrazione dei dati in BDN.*

*Il numero di autorizzazione previsto dall'art. 4 comma 2 del D.L.gs 148/2008 è composto dal codice aziendale univoco di cui al punto 3.2 per gli allevamenti cui va aggiunta la dizione autorizzata”,*

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**REGIONE LOMBARDIA: D.D.s. n.7990** del 2 settembre 2014

«Approvazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148»

### **PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA E DI REGISTRAZIONE**

*Istanza di autorizzazione sanitaria o registrazione delle imprese d'acquacoltura:*

*L'istanza di autorizzazione sanitaria o di registrazione deve essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL nel cui territorio ha sede la struttura operativa.*

*L'istanza deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 e firmata dal responsabile dell'impresa o da un suo delegato.*

*All'istanza di autorizzazione sanitaria deve essere allegata la seguente documentazione:*

- 1) planimetria dell'azienda in scala 1:100, vistata da un tecnico del settore iscritto all'Albo.....*
- 2) referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario dell'allevamento, qualora disponibili;*
- 3) registro di carico e scarico;*
- 4) procedura scritta di buona prassi igienica;*
- 5) il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio (conforme all'Allegato 8) con allegata la determinazione del livello di rischio dell'azienda (conforme all'Allegato 7).*

*Il responsabile dell'impresa deve altresì individuare e comunicare il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupa no della salute degli animali acquatici di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, per mezzo dell'apposita sezione dell'Allegato 1, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae.*

*Per le aziende tenute alla sola registrazione in BDR/BDN è sufficiente la presentazione dell'istanza (Allegato 1) corredata della planimetria.*

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

REGIONE LOMBARDIA: D.D.s. n.7990 del 2 settembre 2014

«Approvazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148»

### *Istruttoria dell'autorizzazione sanitaria delle imprese d'acquacoltura*

*.....Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL competente per territorio, ricevuta la richiesta di autorizzazione, entro 30 giorni effettua un sopralluogo in azienda. Nel corso del sopralluogo il veterinario ufficiale:*

- verifica le caratteristiche dell'impresa quali descritte nell'istanza,*
- approva la procedura scritta relativamente all'adozione delle buone prassi in materia d'igiene,*
- approva il programma di sorveglianza sanitaria proposto dall'azienda, basato sull'analisi del rischio.*

*A seguito del sopralluogo, il veterinario ufficiale dell'ASL formula il parere di cui all'art. 4 del Decreto ministeriale 3 agosto 2011 (Allegato 9).....*

*Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL rilascia l'autorizzazione alla Ditta interessata.*

# Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali

REGIONE MARCHE:



Luogo di emissione Ancona	Numero 18 Data 05/02/2013	Pag. 4
------------------------------	------------------------------	-----------

Allegato 2

**Richiesta di registrazione/autorizzazione impresa acquacoltura**

Bollo

ALLA REGIONE MARCHE  
Per il tramite del  
AL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE  
AREA VASTA N. \_\_\_\_

Per il tramite del  
AL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI  
ORIGINE ANIMALE E DERIVATI  
AREA VASTA N. \_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a .....  
Residente in .....  
Comune ..... CAP ..... Provincia .....  
in qualità di proprietario/rappresentante legale dell'impresa (ragione sociale)  
ubicata in via .....  
Comune ..... CAP ..... Provincia .....  
Coordinate Geografiche .....  
.....  
.....  
Partita IVA/codice fiscale .....

### CHIEDE

Che l'impresa denominata .....  
con sede legale in via .....  
Comune ..... CAP ..... Provincia .....  
Telefono ..... Fax ..... E-mail.....  
Con le seguenti caratteristiche

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Delibera della Giunta Regionale N. 1601 del 11 novembre 2013**

*«Allegato 1: Linee guida per l'applicazione del settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011, concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148»*

---

### **Autorizzazione**

Ad eccezione delle deroghe di cui al precedente punto 2, ogni azienda di acquacoltura deve essere autorizzata (art.4 D.Lgs. 148/2008) con le modalità previste nella presente linea guida e al contempo registrata in BDN,(art. 5 D.Lgs. 148/2008 e D.M. 8 Luglio 2010).

La autorizzazione è rilasciata dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna al responsabile dell'impresa di acquacoltura che ne fa richiesta, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Delibera della Giunta Regionale N. 1601 del 11 novembre 2013**

*«Allegato 1: Linee guida per l'applicazione del settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011, concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148»*

### **Modalità di presentazione della domanda di registrazione e/o autorizzazione**

Il responsabile dell'impresa, o un suo delegato, presenta la richiesta di autorizzazione seguendo la procedura descritta all'allegato D1 e fornisce tutte le informazioni utili affinché il Servizio veterinario dell'Azienda USL possa verificare il rispetto e la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione utilizzando il modello di cui all'allegato D2.

La richiesta deve essere presentata, in via telematica, ai sensi dell'art. 7 del DPR 160 del 2010, allo Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, quale **unico punto di accesso** per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva.

Il modulo di richiesta è unico sia per la registrazione che per l'autorizzazione.

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Delibera della Giunta Regionale N. 1601 del 11 novembre 2013**

*«Allegato 1: Linee guida per l'applicazione del settore della acquacoltura del Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011, concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148»*

---

### **Compiti del Servizio veterinario dell'AUSL**

Il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, ricevuta la richiesta di registrazione/autorizzazione dal SUAP, concorda con l'impresa istante l'effettuazione del sopralluogo diretto alla valutazione dei requisiti previsti descritti negli allegati delle presenti linee guida, e esprime parere ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti regionale.

### **Compiti del Servizio Veterinario Regionale**

Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della regione, esaminati l'istanza di autorizzazione, il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL e l'eventuale documentazione:

- rilascia l'autorizzazione trasmettendola direttamente al richiedente e in copia al Servizio veterinario della AUSL competente per territorio;

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti N. 14738 del 13 novembre 2013

---

Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (soa) e della riproduzione animale

### **AMBITI PARTICOLARI**

■ *Aziende di produzione primaria che effettuano allevamento di animali*

■ Le aziende già registrate in BDN o in altre banche dati delle AUSL non devono presentare ulteriore notifica.

■ Le aziende di nuovo insediamento devono presentare notifica ai sensi del presente provvedimento per il tramite del SUAP utilizzando il **modello A1**.

■ Tali aziende dovranno successivamente integrare le informazioni contenute nel **modello A1** tramite la registrazione in BDN rivolgendosi direttamente al Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio.



## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti N. 14738 del 13 novembre 2013

---

### **Acquacoltura**

Per le aziende di acquacoltura, gli obblighi di notifica ai sensi del Reg 852/ 2004 si intendono assolti con la presentazione al SUAP del modello specifico per la richiesta di registrazione /autorizzazione previsto dalla DGR 1601/2013 ai sensi del Dlgs 148 /2008 allegato anche alla presente ( modello “Acquacoltura “)

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti N. 14738 del 13 novembre 2013

### **PROCEDURA DI “REGISTRAZIONE”**

La registrazione avviene a seguito di notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta, corredata.....specifici modelli per le attività di acquacoltura .... costituiscono parte integrante del procedimento che fa capo – in modalità telematica – allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione al DSP dell'AUSL competente, il quale adotta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

Il DSP dell'AUSL competente provvede alla registrazione delle informazioni atte a costituire l'anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture/veicoli interessati.

**La registrazione non è soggetta a rinnovo.**

***Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.***

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**Sanzioni per le violazioni al Dlgs 148/2008**

animali d'acquacoltura da allevamento o ripopolamento

*pecuniaria da 2000 a  
3600 euro*

→ introduzione in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia o siano oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione senza dichiarazione sanitaria;

→ comprende anche la semina in acque pubbliche di animali provenienti da aziende non in categoria 1.

## *Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*


### **Sanzioni per le violazioni al Dlgs 148/2008**

**2000 euro**

- mancata registrazione delle entrate-uscite di pesci e loro prodotti dall'azienda, della mortalità, dei risultati della valutazione del rischio;
- mancata registrazione degli stabilimenti di lavorazione degli spostamenti in entrata ed in uscita;
- mancata registrazione dei trasportatori di animali d'acquacoltura dei decessi intervenuti durante il trasporto, in funzione del tipo di trasporto e delle specie trasportate, delle aziende, zone e stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo, ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue;

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

**Sanzioni per le violazioni al Dlgs 148/2008**



**2800 euro**

→ mancata applicazione delle misure di prevenzione delle malattie e di alterazione dello stato sanitario degli animali trasportati;

→ mancata applicazione delle misure relative al ricambio d'acqua in funzione dello stato sanitario degli animali trasportati, degli animali acquatici presenti nel luogo di partenza e di quelli presenti nel luogo di arrivo.

## Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali

7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 259

### Allegato I

La parte II dell'allegato IV del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, è sostituita dalla seguente:

«PARTE II –

Elenco malattie

Malattie esotiche

Pesci	Malattia Necrosi ematopoietica epizootica	Specie sensibili Trotta iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) e pesce persico ( <i>Perca fluviatilis</i> )
Molluschi	Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i> Infezione da <i>Perkinsus marinus</i> Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	Ostrica piatta australiana ( <i>Ostrea angasi</i> ) e ostrica cilena ( <i>Ostrea chilensis</i> ) Ostrica giapponese ( <i>Crassostrea gigas</i> ) e ostrica della Virginia ( <i>Crassostrea virginica</i> ) Ostrica giapponese ( <i>Crassostrea gigas</i> ), ostrica della Virginia ( <i>Crassostrea virginica</i> ), ostrica di Olimpia ( <i>Ostrea conchaphila</i> ) e ostrica piatta ( <i>Ostrea edulis</i> ) Gambero bianco del Golfo ( <i>Penaeus setiferus</i> ), gambero blu del Pacifico ( <i>Penaeus stylirostris</i> ) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico ( <i>Penaeus vannamei</i> )
Crostacei	Sindrome di Taura  Malattia della testa gialla	Gambero nero del Golfo ( <i>Penaeus aztecus</i> ), gambero rosa ( <i>P. duoratum</i> ), gambero Kuruma ( <i>P. japonicus</i> ), gambero tigre nero ( <i>P. monodon</i> ), gambero bianco del Golfo ( <i>P. setiferus</i> ), gambero blu del Pacifico ( <i>P. stylirostris</i> ) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico ( <i>P. vannamei</i> )

Malattie non esotiche

Pesci	Setticemia emorragica virale (VHS)  Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)  Virus erpetico (KHV) Anemia infettiva del salmone (ISA); infezione da genotipo IPR-deleted del genere Isavirus (ISAV)	Aringa ( <i>Clupea spp.</i> ), coregoni ( <i>Coregonus sp.</i> ), luccio ( <i>Esox lucius</i> ), eglefino ( <i>Gadus aeglefinus</i> ), merluzzo del Pacifico ( <i>Gadus macrocephalus</i> ), merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> ), salmone del Pacifico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), motella ( <i>Onos mustelus</i> ), salmotrota ( <i>Salmo trutta</i> ), rombo ( <i>Scophthalmus maximus</i> ), spratto ( <i>Sprattus sprattus</i> ), temolo ( <i>Thymallus thymallus</i> ) e hirame ( <i>Paralichthys olivaceus</i> ) Salmone keta ( <i>Oncorhynchus keta</i> ), salmone argentato ( <i>O. kisutch</i> ), salmone giapponese ( <i>O. masou</i> ), trota iridea ( <i>O. mykiss</i> ), salmone rosso ( <i>O. nerka</i> ), salmone rosa ( <i>O. rhodurus</i> ), salmone reale ( <i>O. tshawytscha</i> ) e salmone atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) Carpa comune e carpa koi ( <i>Cyprinus carpio</i> ) Trotta iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) salmone atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmotrota ( <i>Salmo trutta</i> ).
-------	---	--

Molluschi	Infezione da <i>Marteilia refringens</i>  Infezione da <i>Bonamia ostrea</i>	Ostrica piatta australiana ( <i>Ostrea angasi</i> ), ostrica cilena ( <i>O. chilensis</i> ), ostrica piatta europea ( <i>O. edulis</i> ), ostrica argentina ( <i>O. puelchana</i> ), mitilo ( <i>Mytilus edulis</i> ) e mitilo mediterraneo ( <i>M. galloprovincialis</i> ) Ostrica piatta australiana ( <i>O. angasi</i> ), ostrica cilena ( <i>O. chilensis</i> ), ostrica di Olimpia ( <i>O. conchaphila</i> ), ostrica asiatica ( <i>O. denselamellosa</i> ), ostrica piatta europea ( <i>O. edulis</i> ) e ostrica argentina ( <i>O. puelchana</i> ).
Crostacei	Malattia dei punti bianchi	Tutti i decapodi (ordine Decapoda)».

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

## **Criticità**

---

- Disomogenea applicazione sul territorio nazionale;
- Anagrafe ( applicazione, registrazione movimentazione);
- Non uniformità requisiti specifici per autorizzazioni;
- Mancanza di un termine per le autorizzazioni e di un adeguato apparato sanzionatorio;
- Misure igieniche commisurate al tipo di impianto;
- Misure di biosicurezza basate su criteri soggettivi .

*Criticità nell'applicazione del D.Lgs 148/2008 alla luce delle linee guida regionali*

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE

